



COMUNE DI SIROR

PROVINCIA DI TRENTO

Ord. n.109/15

Siror li 17.12.2015

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI ED ESERCIZIO DI ATTIVITA' CHE POSSANO CAUSARE CONCRETO PERICOLO D'INCENDIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIROR A CAUSA DEL PERDURARE DELLO STATO DI SICCAITA'.

IL SINDACO

Considerato che persiste sul territorio uno stato di siccità dovuto alle scarse precipitazioni nevose e piovose e che ciò determina un oggettivo pericolo d'incendio nell'effettuazione di alcune attività quali lo sparo di botti ed artifici pirotecnici nonché botti ed altri tipi di esplosivi non configurabili come giocattoli pirici il cui effetto esplosivo è secondario e non ha alcun potere distruttivo ed offensivo ma innesca comunque scintille che possono determinare l'accensione di fuochi;

che esiste un oggettivo pericolo d'incendio anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiale esplosivo, che, in quanto tali, sono in grado di provocare incendi;

Inoltre l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in considerazione del particolare stato meteorologico di perdurante siccità, soprattutto per quanto riguarda l'accensione di fuochi o altre attività che possano direttamente o indirettamente creare reale rischio d'incendio, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze nell'utilizzo di strumenti ed oggetti potenzialmente in grado di determinare l'innescamento di incendi.

Che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze combustibili.

Preso atto inoltre che esplosivi quali petardi, mortaretti, bombe carta, razzi con scoppio, sigarette fischianti, razzi con pistola, super rocchetti a mano con scoppio, girandole e simili costituiscono pericolo oltre che per la persona che li esplosione anche alla pubblica e altrui incolumità.

precisato :

Che gli artifici pirotecnici ad effetti illuminanti (bombolette a strappo- petardini da bollo-bombe da tavolo micchette sciolte e simili), aventi particolari caratteristiche di innocuità non rientrano nelle previsioni delle materie esplosive e possono essere venduti liberamente a chiunque da tutti coloro che esercitano l'attività commerciale del settore " non alimentare" ma sono comunque potenzialmente inneschi d'incendio se usati in particolari situazioni di siccità;

VISTA la circolare 11.01.01 n° 559 del Ministero dell' Interno Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

VISTO l'art. 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m..

VISTO l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00.

VISTA la L. 24.11.81 n° 689.

VISTA la L. 24.07.08, n° 125.

VISTA la L. 15.07.09, n° 94.

ORDINA

A far data dal 17 dicembre 2015 e fino a revoca della presente ordinanza ai fini della prevenzione del rischio di incendi a seguito del perdurare della situazione di siccità nonché della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico;

IL DIVIETO

- a) di accensione e/o lancio di razzi e fuochi d'artificio;
- b) di sparo di petardi, bombette, mortaretti e simili.

Sollecita Inoltre il rispetto della normativa provinciale vigente in materia di accensione di fuochi nonché la massima attenzione nell'esercizio di attività che possano direttamente o indirettamente essere causa dell'innescamento di incendi a contatto con materiali combustibili.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento o, in via alternativa, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art.8 e seguenti della legge 24 novembre 1971 n. 1199.

La vigilanza urbana e le forze dell'ordine sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.



38054 SIROR (Trento)

Tel. 0439/62800 - Telefax 0439/762443 - C.F. 00346230220